

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n. 078

ORIGINALE

OGGETTO: Presa atto Convenzione con l' Università degli Studi Guglielmo Marconi per l' attivazione di tirocini professionalizzati post-lauream in psicologia.

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento C.T. Macro Area Amministrativa – Ufficio Formazione.

Data di presentazione della proposta: 23 giugno 2015

In data **24 GIU. 2015** nei locali della Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Via Mario Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio", il Commissario Straordinario Dr. Sergio Arena adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Direttore del Dipartimento C.T. Area Amministrativa Dr. Francesco Saverio Loria su conforme proposta nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità, di legittimità e di conformità dell'atto alla normativa vigente resa dal Responsabile Ufficio Formazione.

PREMESSO che ai sensi e per gli effetti della legge 24 giugno 1997, n.196 e del successivo DM attuativo 25/03/1998 n. 142, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, si possono promuovere iniziative di tirocinio pratico, stage e frequenza volontaria a favore di quanti siano in possesso o debbano conseguire titoli abilitativi all'esercizio di una professione;

CHE l' art. 10, comma 1, lett.f) del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 conferisce alle Università il compito di realizzare attività formative tra cui quelle volte ".....ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al richiamato Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142;

CHE gli artt. 27 e 92 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 consentono ai Rettori delle Università di stipulare "convenzioni per l' uso di strutture extra universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale".

CHE questa Azienda, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari opportunità, per le istanze al riguardo, con deliberazione n. 139 del 26 marzo 2014, ha approvato il Regolamento interno attuativo di accesso all'offerta;

CONSIDERATO che l' Università degli Studi Guglielmo Marconi, con Sede Legale in Roma Via Plinio 44, ha avanzato istanza per la sottoscrizione di una convenzione;

RILEVATO che la convenzione de quo, parte integrante e sostanziale del presente atto, è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento interno;

RITENUTO, pertanto, di poter disciplinare il servizio in argomento con la presa atto del documento in parola;

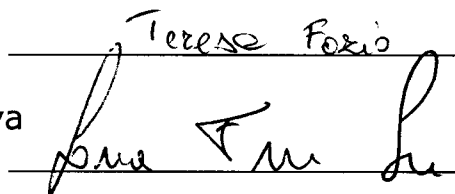
VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il DPR 382/80, la Legge 196/97 e i Decreti Ministeriali 142/98 e 509/99;

PROPONE

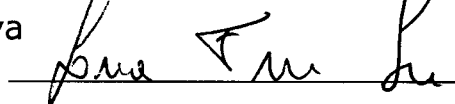
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato;

Di prendere atto della Convenzione di Tirocinio professionalizzante post-lauream sottoscritta con la Università degli Studi Guglielmo Marconi, con Sede Legale in Roma Via Plinio 44, che è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Responsabile dell'Ufficio Formazione
Dr.ssa Teresa Fazio



Il Direttore Dipartimento Macro Area Amministrativa
Dr. Francesco Saverio Loria



Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s' intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

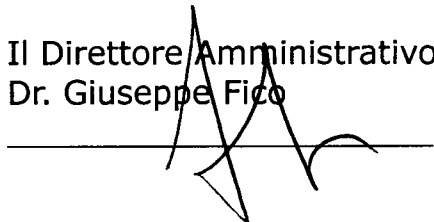
Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

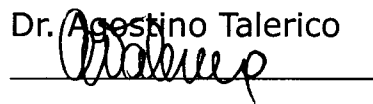
DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s' intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Responsabile dell'Ufficio proponente.

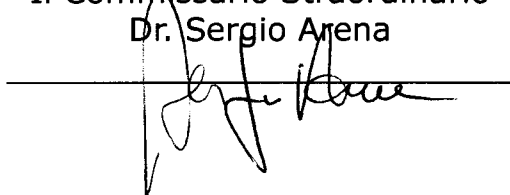
Il Direttore Amministrativo
Dr. Giuseppe Fico



Il Direttore Sanitario
Dr. Agostino Talerico



Il Commissario Straordinario
Dr. Sergio Arena



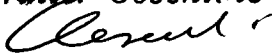
UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

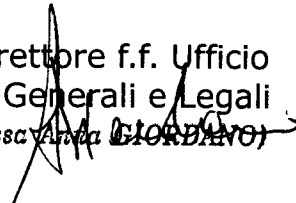
La presente Delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio dell' Azienda in data 24 GIU. 2015 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n° 058 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone lì 24 GIU. 2015

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino


Il Direttore f.f. Ufficio
Affari Generali e Legali


(Dr. SSC Valter Giordano)

11 GIU. 2015



DO/1663/8/15
PER ATTIVITÀ

REP. N. 31

DEL 23.06.2015

CONVENZIONE

DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE POST- LAUREAM
PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA
PROFESSIONE DI PSICOLOGO

D.M. 239/1992 – D.P.R. 328/2001

TRA

L'Università degli Studi Guglielmo Marconi (di seguito denominata Università) - Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) e di Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51) - con sede in Roma, Via Plinio, 44 rappresentata dal Rettore Prof.ssa Alessandra Spremolla in Briganti;

e

L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE (di seguito denominata Azienda/Ente)

Partita IVA 01997410798 con sede legale in CROTONE (CR)

Via M. NICOLETTA, ANGELO G. DI VITTORIO rappresentata da
DR. SERGIO ARENA in qualità di COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo";

Visto D.M. 13 gennaio 1992, n. 239 "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.

Visto il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" e successive modificazioni (L. 170/2003)

Visto il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

Viste le "Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004" del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;

Preso Atto che, nelle citate Linee Guida, il CNOP ha previsto, in relazione al nuovo ordinamento didattico ex D.M. 270/2004, che il semestre di tirocinio utile per l'accesso alla sezione B e l'anno di tirocinio previsto per l'accesso alla sezione A dovranno essere svolti in maniera continuativa e ininterrotta, sottolineando l'impossibilità di cumulare periodi distinti di tirocinio per raggiungere l'annualità prevista per la sezione A;

Tenuto conto conto che nel medesimo documento il CNOP ha stabilito che i tirocini potranno iniziare esclusivamente dopo il conseguimento della laurea, in linea con quanto previsto dalla Certificazione Europea in Psicologia – Europsy

Vista La Convenzione tra l'Università degli Studi Guglielmo Marconi e l'Ordine degli Psicologi del Lazio;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

- 1.1. Nel presente documento il termine tirocinio identifica il tirocinio professionale o praticantato che la normativa vigente definisce quale requisito di ammissione all'esame di Stato per la sezione B e la sezione A dell'Albo degli Psicologi (DM 239/92, DPR 328/2001, L. 170/2003);

Articolo 2

- 2.1 Ai sensi della normativa vigente, l'Azienda/Ente si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture e su proposta dell'Università soggetti in tirocinio professionale finalizzato all'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione all'Albo degli Psicologi.
- 2.2 Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, sono riconosciuti dalle Autorità Accademiche come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio post-lauream.
- 2.3 Le Parti convengono che l'Azienda/Ente può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero dei tirocinanti da accogliere ogni anno, fermo restando il rispetto di quanto indicato dal decreto n. 142 del 25 Marzo 1998, art. 1.

Articolo 3

- 3.1 Le Parti convengono che la presente Convenzione, relativa alle attività di tirocinio post-lauream, non può dar luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall'Azienda/Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.

Articolo 4

- 4.1 L'Azienda/Ente prende atto che il Tirocinio per la Sezione B ha la durata di sei mesi continuativi e si svolge presso un'unica sede riconosciuta, con inizio 15 marzo o 15 settembre di ogni anno;
- 4.2 Il Programma di Tirocinio per la Sezione B, corrispondente a 500 ore complessive di attività supervisionata, deve riferirsi alle attività professionali di uno dei due settori in cui si articola la sezione B dell'Albo degli Psicologi, individuati dalla L. 170/2003, art.3 comma 1 – quinquies.

Articolo 5

- 5.1 L'Azienda/Ente prende atto che il Tirocinio per la Sezione A ha la durata di due semestri continuativi con inizio 15 marzo o 15 settembre di ogni anno;
- 5.2 Il Programma di Tirocinio per la sezione A, corrispondente a 1000 ore complessive di attività supervisionata, deve riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree:
- a) Psicologia clinica
 - b) Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
 - c) Psicologia generale
 - d) Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni.
- 5.3 Il tirocinio può essere svolto per un anno continuativo nello stesso Ente e con lo stesso supervisore, purché sia rispettata la differenziazione dei contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio.

Articolo 6

- 6.1 Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente/Azienda ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto dal Supervisore e dal Tirocinante un Progetto Formativo, contenente il Programma di Tirocinio, in cui sarà indicato:
- a. il nominativo del tirocinante
 - b. il nominativo del Supervisore
 - c. il periodo di svolgimento del tirocinio
 - d. le aree relative a ciascun semestre di tirocinio
 - e. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio (distinti per i due semestri)
 - f. le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - g. gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile
 - h. gli obblighi del tirocinante

Tale Progetto Formativo, unitamente all'Autorizzazione al Tirocinio, dovrà essere firmato dal Responsabile della struttura che accoglie il tirocinante e presentato contestualmente alla Domanda di Tirocinio che il laureato farà, secondo le scadenze previste, presso l'Ufficio Tirocini dell'Università.

Articolo 7

- 7.1 Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è supervisionata da un Tutor/Supervisore designato dal soggetto ospitante in veste di responsabile didattico-organizzativo;
- 7.2 La funzione di Supervisore può essere svolta da personale che appartenga al profilo professionale di psicologo, iscritto all'Albo A da almeno 3 anni e facente parte dell'organico dell'Azienda/Ente, anche in rapporto di convenzione o consulenza documentabile e per un numero di ore non inferiore a 20.
- 7.3 A ciascun Supervisore non possono essere assegnati più di due tirocinanti nello stesso semestre, indipendentemente dal numero di sedi in cui lo stesso Supervisore operi.

Articolo 8

- 8.1 Lo svolgimento del tirocinio deve essere documentato. La frequenza giornaliera del tirocinante deve essere registrata e firmata dal Tutor sul "Libretto-Diario di Tirocinio" rilasciato al tirocinante dall'ufficio competente dell'Università;
- 8.2 Sarà compito del tirocinante consegnare tale libretto alla Segreteria Studenti, insieme ad una relazione sulle attività svolte (3-5 cartelle a semestre) controfirmata dal tutor;
- 8.3 Alla fine dell'attività formativa, l'Azienda/Ente consegnerà al tirocinante un attestato di frequenza con la Firma del Responsabile aziendale e del Supervisore designato dall'Azienda/Ente, con l'indicazione del periodo e delle ore svolte dal tirocinante. Sarà compito del tirocinante consegnare tale attestato alla Segreteria Tirocini dell'Università per gli adempimenti amministrativi.

Articolo 9

- 9.1 Il tirocinio non costituisce rapporto di impiego e i tirocinanti non possono essere in alcun modo utilizzati per attività che si configurino come sostitutive di personale (anche temporaneo) o come risorsa aggiuntiva;
- 9.2 La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria. L'impegno settimanale del tirocinio non deve essere inferiore alle 20 ore e non superiore alle 30, possibilmente articolate in 5 giorni settimanali. Le assenze, per giustificati motivi, non possono superare 1/3 delle ore previste.
- 9.3 Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati seguendo le indicazioni del Supervisore, in coerenza con le disposizioni e i regolamenti della sede e nel rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;
- 9.4 Durante lo svolgimento del tirocinio professionale il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenza in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

9.5 Qualora la presenza o le attività del tirocinante contrastino con gli obiettivi della Sede, questa può sospendere o revocare il tirocinio. Del provvedimento viene data immediata e motivata comunicazione scritta all'Università.

Articolo 10

- 10.1 L'Università assicura che nell'espletamento dell'attività durante il tirocinio pratico, i tirocinanti siano coperti da adeguata assicurazione contro gli infortuni ed i danni derivanti da responsabilità civile.
- 10.2 In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda/Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università;
- 10.3 L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezioni, nonché alle rappresentanze sindacali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo.

Articolo 11

- 11.1 La presente convenzione, decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, ha la durata di anni ____ ed è tacitamente rinnovabile. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno tre mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R.

Data 10/06/15

Firma per l'Università _____

Timbro



Firma per l'azienda/Ente _____

Azienda Sanitaria Provinciale Crotone
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Sergio ARENA

Timbro